

Allegato "B" all'atto ricevuto dal Notaio Giuseppe De Stefano di Castiglion Fiorentino repertorio n. **70611** raccolta n. **21572**

S T A T U T O

della società "LA FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni"
in sigla "L.F.I. S.p.A."

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "LA FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni" in sigla "L.F.I. S.p.A."

Articolo 2 - Sede

- 1) La società ha sede nel Comune di Arezzo.
- 2) Lo spostamento della sede legale, l'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione o lo spostamento di quelle esistenti nel territorio del Comune di Arezzo è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o altre unità locali comunque denominate.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- L'attività di concessione e la subconcessione di costruzioni e di esercizio di ferrovie o tramvie compresa la gestione, anche per conto di terzi, in concessione o in subconcessione, di strutture per il trasporto ferroviario e/o tranviario di persone e/o cose;
 - L'attività in concessione o subconcessione di linee automobilistiche urbane od extraurbane, anche sostitutive del trasporto ferroviario;
 - L'attività, anche tramite terzi, di trasporto di cose o persone;
 - L'attività di prestazioni di servizi affini, connessi attinenti direttamente o indirettamente alle attività di trasporto di persone o cose, di esercizio di ferrovie e tranvia
 - La gestione, conservazione e la valorizzazione in generale del proprio patrimonio immobiliare compresa la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria.
 - La gestione e valorizzazione delle proprie partecipazioni.
- La società potrà svolgere l'attività di coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate. La società potrà erogare finanziamenti a società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate.
- La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli od ogni

altra garanzia in genere, anche su beni societari, ma solo a favore di società controllate o collegate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 comma I° n. 1 e 3° comma del Codice Civile.

La società potrà compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in società, enti, imprese, consorzi o associazioni, aventi oggetto sociale affine, complementare o strategicamente utile.

Sono specificatamente escluse dall'attività sociale tutte le attività riservate ai sensi della Legge 1/91, Legge 197/91 e del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e comunque ogni operazione finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. Alla scadenza potrà essere prorogata.

Articolo 5 - Domicilio

1) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci e può anche essere costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata qualora espressamente risultante dall'atto costitutivo ovvero da quello con il quale il soggetto interessato acquista la qualifica di socio, se l'atto è trasmesso, in questo caso, alla società, per raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico separato, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec della stessa.

2) L'efficacia dell'indirizzo di posta elettronica certificata decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da parte della società.

Articolo 6 - Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di Euro 3.163.752,00 (tremilionesessantatremilasettecentocinquantadue virgola zero zero) ed è diviso in numero 527.292 (cinquecentoventisettemiladuecentonovantadue) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) ciascuna.

2) Il suddetto capitale è diviso in due categorie: azioni di categoria "A" riservate agli azionisti Enti Pubblici Territoriali e azioni di categoria "B" riservate ad ogni altro tipo di socio.

3) Entrambe le due categorie sono costituite da azioni nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari.

4) Le azioni facenti parti della categoria "A" non possono

mai, per nessun motivo, causa e/o ragione, compresa quella dell'esercizio di eventuali diritti di opzione o prelazione, rappresentare meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

5) In considerazione del Territorio in cui la società svolge la propria attività di trasporto, gli Enti Pubblici Territoriali soci possono essere solo gli Enti Locali (Regione, Province e Comuni), della Regione Toscana o delle Regioni con essa confinanti.

6) Sia le azioni della categoria "A" come le azioni della categoria "B" sono indivisibili e conferiscono agli azionisti eguali diritti.

7) Ogni azione, sia essa facente parte della categoria "A" come della categoria "B" dà diritto ad un voto. Nel caso di proprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 del Codice Civile.

Articolo 7 Trasferimento azioni

1) Le azioni di categoria "A" e categoria "B" sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate al fine di tutelare gli interessi della società, l'omogeneità della compagine sociale, la coesione degli azionisti e l'equilibrio tra gli stessi. Per "trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso sia gratuito, sia a causa di morte.

2) Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

3) Ai fini del presente articolo, nel prosieguo, anche se non espressamente specificato, la parola "azioni" si deve leggere e intendere come inclusiva dei termini "azioni", "diritti di opzione", "warrants" "obbligazioni convertibili"

4) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente/cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Arbitro previsto dall'articolo 38 che, in questo caso, assumerà le vesti di Arbitratore.

5) L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta ai limiti e vincoli previsti nel presente articolo.

6) Per "trasferimento a causa di morte" si intende la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica.

7) In conseguenza di quanto ai punti precedenti il trasferimento, totale o parziale, delle azioni effettuato:

- da un azionista Ente Pubblico Territoriale nei confronti di un altro Ente Pubblico Territoriale azionista;
 - da un azionista titolare di azioni di categoria B nei confronti di un altro azionista titolare di una partecipazione della stessa categoria ovvero del proprio coniuge o discendente in linea retta;
 - da un azionista titolare di azioni di categoria B nei confronti di azionista Ente Pubblico Territoriale;
- è libero da qualsiasi vincolo o diritto di prelazione.

8) Nel caso in cui un azionista titolare di azioni B volesse rendersi acquirente di azioni di categoria "A" dovrà informare di tale suo intendimento, la Società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9) La comunicazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, da inviarsi alla sede legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata al suo indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi idonei ad individuare le condizioni della cessione e nello specifico: a) il numero massimo delle azioni che si intendono acquistare; b) il prezzo fissato per ciascuna azione; c) i termini e le modalità di pagamento, con le eventuali garanzie offerte; d) i suoi dati identificativi-

10) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine essenziale dei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, con una delle stesse modalità, dovrà darne informazione a tutti gli altri azionisti Enti Pubblici Territoriali. La comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi riportati dall'azionista acquirente nella comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11) Gli Enti Pubblici Territoriali oggetto dell'informativa, nel termine essenziale del sessantesimo giorno successivo al suo ricevimento, dovranno comunicare al Presidente del Consiglio della società, con una delle stesse modalità, la loro intenzione di vendere azioni di categoria A, alle condizioni indicate nell'offerta avanzata dall'azionista acquirente. Se nella decorrenza del termine dei 60 giorni si verificasse la scadenza o lo scioglimento del Consiglio di uno o più degli Enti pubblici azionisti, il termine di 60 giorni, relativamente a tali Enti, decorrerà ex novo dalla data di ricostituzione del Consiglio. La ritardata o mancata risposta, nei termini sopra fissati, deve intendersi come rinuncia a vendere.

12) Il Presidente raccolte le risposte, tenuto conto dei maggiori termini sopra previsti per il caso di scadenza o scioglimento dei Consigli, dovrà comunicarne, entro il termine essenziale dei dieci giorni successivi, il risultato all'azionista acquirente. La comunicazione dovrà essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro degli azionisti, o mediante posta elettronica certificata.

13) Qualora più azionisti Enti Pubblici Territoriali dovessero dichiararsi disponibili alla vendita e il numero totale delle azioni offerte in vendita risultasse superiore a quello che l'azionista ha indicato nella sua comunicazione la vendita avverrà per il numero massimo di azioni indicata dall'azionista acquirente, con riparto percentuale tra gli azionisti venditori sulla base del rapporto tra totale azioni offerte in vendita e quelle indicate dall'azionista acquirente nella sua comunicazione assicurando così parità di trattamento tra tutti gli azionisti Enti Pubblici Territoriali venditori. Nel caso in cui le azioni offerte in vendita siano in numero inferiore a quello indicato dall'azionista acquirente nella sua proposta di acquisto questo potrà decidere di non dare corso all'operazione di acquisto dandone comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nel termine essenziale di quindici giorni successivi al ricevimento di quella ricevuta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'azionista acquirente decidesse di dare comunque corso all'acquisto si applicherà la stessa procedura di riparto appena sopra illustrata.

14) Qualora la risposta sia per l'acquisto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne informerà, nel termine essenziale dei successivi sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'azionista acquirente e con le stesse modalità, gli azionisti Enti Pubblici Territoriali interessati al trasferimento e l'azionista acquirente, indicando anche il notaio rogante, il giorno, l'ora e il luogo ove sarà sottoscritto l'atto di vendita. Dall'invio dell'informativa a quello della stipula dovranno decorrere non meno di quindici giorni, ma non più di trenta.

15) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di cessione saranno a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi in cui l'azionista acquirente rinunci all'acquisto questo deve intendersi esteso a tutte le azioni offerte in vendita.

16) Nel caso in cui uno o più azionisti titolari di azioni di categoria "B" intendano trasferire tutte o parte delle proprie azioni ad un soggetto non azionista dovranno darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata in plico senza busta o mediante posta elettronica certificata.

17) Nella comunicazione, a pena di nullità, dovrà essere tassativamente indicato: a) il numero delle azioni che si intendono cedere; b) il corrispettivo richiesto; c) i termini e le modalità di pagamento, con le eventuali garanzie richieste; d) i dati identificativi del soggetto a cui si intende trasferire le azioni. La comunicazione equivale a proposta ex art. 1336 del Codice Civile.

18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dal ricevimento

della comunicazione, dovrà informare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, da inviarsi al domicilio risultante dal libro degli azionisti, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato, tutti gli altri azionisti dell'intenzione di trasferimento manifestata dall'azionista/i, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante ai medesimi, in proporzione alla loro partecipazione al capitale della società.

19) Entro, il termine essenziale di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri azionisti dovranno, con le stesse modalità, manifestare incondizionatamente, la volontà di esercitare il diritto di prelazione e, contestualmente, la volontà di acquistare anche le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. La comunicazione deve essere inviata alla Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20) La mancata o ritardata manifestazione di volontà, nei sessanta giorni, deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita.

21) Le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, per rinuncia totale o parziale, saranno assegnate agli azionisti che avranno manifestato la volontà di acquistarne in numero superiore a quello loro spettante. L'assegnazione avverrà sulla base della percentuale derivante dal rapporto tra totale azioni oggetto di rinuncia e numero di azioni di cui è stata manifestata la volontà di acquistarne in numero eccedente rispetto a quello spettante.

22) Gli azionisti dovranno tassativamente garantire, in ogni caso, l'acquisto in prelazione di tutte le azioni oggetto di trasferimento, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dall'azionista venditore.

23) Qualora, pur comunicando di voler procedere all'acquisto, anche uno solo degli azionisti dichiarerà di ritenere eccessivo il corrispettivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà di tale accadimento, nel termine essenziale di dieci giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, sia all'azionista che intende trasferire le azioni sia tutti gli altri azionisti che hanno manifestato la volontà di procedere all'acquisto.

24) Nel termine essenziale dei trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'azionista che intende trasferire e quello/i che hanno sollevato l'eccezione sul corrispettivo, determineranno di comune accordo il nuovo prezzo.

25) In caso di mancato accordo le Parti rimetteranno la determinazione del corrispettivo all'Arbitro, di cui all'articolo 38, che in questo caso assumerà le funzioni di Arbitratore.

26) Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro/Arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corren-

te dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione alla presenza di un eventuale "premio di maggioranza" nel caso in cui le azioni oggetto di trasferimento consentano all'acquirente di assumere il controllo della società. L'Arbitro/Arbitratore dovrà comunicare, nel termine essenziale dei successivi trenta giorni dall'accettazione formale dell'incarico, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la sua determinazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, all'azionista cedente ed a quello/i che hanno sollevato l'eccezione sulla congruità del prezzo. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elaborato di stima, debitamente asseverato.

27) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nel termine essenziale dei successivi sette giorni dal ricevimento dell'elaborato contenente la determinazione del corrispettivo, informerà con raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, tutti gli altri azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione, dell'avvenuta determinazione del prezzo. Con la stessa informativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione indicherà il nominativo del notaio rogante nonché il luogo, il giorno e l'ora ove verrà stipulato il contratto di vendita di tutte le azioni poste in vendita. Dall'invio dell'informativa a quello della stipula dovranno decorrere non meno di quindici giorni, ma non più di trenta.

28) Il corrispettivo determinato dall'Arbitro/Arbitratore deve intendersi sostitutivo, a tutti gli effetti, di quello indicato nell'offerta, ma per la sola cessione tra l'azionista cedente e quello/i che hanno sollevato l'eccezione. Per le vendite nei confronti degli altri azionisti Enti Pubblici Territoriali che hanno esercitato la prelazione, ma non hanno sollevato eccezioni sul prezzo, il corrispettivo sarà quello indicato dall'azionista venditore nella comunicazione con cui ha manifestato l'intenzione di trasferire tutte o parte delle sue azioni.

29) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico dell'azionista/i che hanno eccepito la congruità del prezzo con riparto tra di loro in rapporto alle azioni da ciascuno di loro acquistate.

30) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di vendita, sono a carico di tutti gli azionisti acquirenti in misura proporzionale alle azioni da ciascuno di loro acquistate.

31) Qualora gli azionisti non esercitino, nel termine essenziale di sessanta giorni, il diritto di prelazione su tutte le azioni che l'azionista intende trasferire e non sussista,

quindi, una valida accettazione della offerta, essendo tale l'oggetto della stessa, essi decadranno irrevocabilmente dal diritto di prelazione.

32) Qualora la prelazione non venga esercitata dagli azionisti l'azionista, che ha manifestato l'intenzione di vendere le azioni, sarà libero di cederle al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire. Decorsi trenta giorni dal mancato esercizio della prelazione senza che l'azionista venditore abbia sottoscritto il contratto di cessione, qualora voglia procedere alla vendita, dovrà rinnovare la procedura descritta a punti precedenti.

33) La procedura prevista ai paragrafi precedenti e relativa la vendita da parte di azionista titolare di azioni di categoria B a soggetto non azionista si applica anche nel caso in cui il trasferimento a soggetto non azionista sia effettuato da azionista Ente Pubblico Territoriale.

34) Le procedure come regolamentate e descritte in questo articolo si applicano anche nel caso in cui il trasferimento riguardino: la nuda proprietà o l'usufrutto e la vendita forzata delle azioni derivante da un procedimento esecutivo. In questa ultima ipotesi il corrispettivo sarà il medesimo ottenuto all'esito dell'incanto.

35) In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi legittimi subentreranno nella qualifica di socio.

36) Ai fini del rispetto dei termini iniziali previsti in questo articolo farà fede il giorno di consegna alle poste o di invio tramite posta elettronica certificata ovvero per quelli finali farà fede quello di ricevimento sempre come risultante dai documenti postali ovvero dal documento attestante l'invio tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8 Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 18 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 Obbligazioni

1) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con le modalità di legge.

2) L'emissione di prestiti obbligazionari, sia convertibili che non convertibili, è decisa dall'assemblea dei soci che delibererà con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modifiche statutarie.

3) I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

4) All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le dispo-

sizioni degli articoli 2415 e 2416 del codice civile.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

1) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

2) La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, con la maggioranza di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 11 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 12 - Recesso

1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;

h) la soppressione o la modifica della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 38;

i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste in questo articolo.

2) Gli amministratori dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, a tutti i soci l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera avente ad oggetto una delle materie indicate nelle lettere di cui al precedente paragrafo.

3) La proroga del termine non costituisce diritto per il recesso.

4) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta ovvero mediante posta elettronica certificata.

- 5) La raccomandata ovvero la comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata deve essere inviata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di quella relativa dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.
- 6) La comunicazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e del tipo delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 7) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
- 8) Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, e se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
- 9) Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- 10) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 11) Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile ove istituito.
- 12) Per la determinazione del valore delle azioni del socio recedente si applicheranno i criteri ed i principi previsti all'articolo 7 ai quali deve attenersi l'Arbitro/Arbitratore per la determinazione del valore delle azioni in caso di esercizio del diritto di prelazione.
- 13) I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
- 14) Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
- 15) Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1 codice civile.
- 16) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci che possiedono le azioni dello stesso tipo in proporzione al numero delle azioni possedute.
- 17) Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio e sempre con riferimento al tipo di azioni in cui le obbligazioni sono convertibili.
- 18) L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle

imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

19) Del deposito dovrà essere data, entro sette giorni dal deposito nel Registro delle Imprese dell'offerta, comunicazione a tutti i soci intestatari delle azioni del medesimo tipo di quelle del socio recedente, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta.

20) La stessa informazione, con le stesse modalità e con gli stessi termini, dovrà essere data anche ai soci intestatari delle azioni di tipo diverso di quelle del socio recedente.

21) Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

22) Qualora rimangano delle azioni inoptate dai soci che ne hanno diritto, queste potranno essere collocate presso i soci possessori dell'altro tipo di azioni sempre rispettando la proporzione della loro partecipazione al capitale sociale purché abbiano dichiarato la loro disponibilità in tal senso e sempre nel rispetto del vincolo del 51% (cinquantuno per cento), previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

23) In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente, queste vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

24) Qualora non vi siano utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

25) Alla delibera della riduzione del capitale sociale si applicano le norme dell'articolo 2445 commi secondo, terzo e quarto codice civile.

26) Qualora l'opposizione, prevista dal quarto comma dell'articolo 2445 codice civile, sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria delibera inderogabilmente sulla: a) approvazione del bilancio; b) nomina e revoca degli amministratori; c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; d) la nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; e) la nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che devono essere comunque scelti tra i consiglieri nominati dagli azionisti intestatari delle azioni di tipo "A"; f) la determinazione del compenso degli amministratori, del Presidente del Consiglio e dei sindaci nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; l'azione di responsabilità degli amministratori e sindaci

E' richiesta l'approvazione dell'assemblea ordinaria per le se-

guenti operazioni di gestione:

- 1) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di ramo/i aziendali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- 2) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immobili quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 3) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immateriali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), come peraltro è detto all'articolo 26 che segue.

Articolo 14 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15 Convocazione dell'assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze o situazioni relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 2) L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.
- 3) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale, ove la società ha la propria sede sociale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 4) L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - la data e l'ora della seconda convocazione;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento. In questi ultimi casi la comunicazione dovrà avvenire all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica annotato nel libro soci.

Articolo 16 Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione ai competenti organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17 Assemblea ordinaria

Determinazione dei quorum

1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti.

2) L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti all'assemblea ed aventi diritto al voto.

Per gli argomenti ovvero per le operazioni di gestione di cui all'articolo 13 che precede, numeri 1,2,e 3 occorrerà sempre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e sempre che sugli stessi abbiano espresso parere favorevole tanti soci intestatari di azioni della categoria B, che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale. Non ottenendo il voto favorevole delle azioni di tipo B , nella percentuale del 25% (venticinque per cento) , la delibera non sarà valida.

3) Non sarà valida la delibera di rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

4) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la procedura di seguito illustrata sulla base di

liste di candidati presentate dai soci.

5) I soci intestatari di azioni di tipo "A" e di tipo "B" presenteranno liste separate e distinte contenenti tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere ed a loro riservati secondo quanto previsto al successivo articolo 29.

6) La presentazione delle liste deve avvenire in sede assembleare prima che si passi alla discussione dell'ordine del giorno e dovranno contenere la specifica dichiarazione dei candidati ad accettare la carica in caso di elezione e che nei loro confronti non sussiste nessuna delle clausole di ineleggibilità previste dalla legge.

7) Ogni lista per essere valida dovrà essere presentata da tanti soci che singolarmente o in comunione, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

8) Ogni socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista.

9) Ogni lista dovrà contenere al massimo, tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere secondo la categoria di azioni possedute dal socio presentatore.

10) Ad ogni candidato verrà attribuito un numero progressivo.

11) I candidati di una lista non possono essere candidati in un'altra lista.

12) I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della lista medesima e di quozienti, calcolati tenendo conto anche dei millesimi, così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della lista secondo l'ordine progressivo.

13) Tutti i candidati, suddivisi per categorie di liste, formano un'unica graduatoria decrescente per categorie di lista, e sono eletti, sempre per ogni categoria di lista, quelli che hanno ottenuto il quoziente più elevato.

14) Nel caso di parità del quoziente, per l'ultimo membro da eleggere per ogni tipo di lista, sarà eletto quello della lista, del corrispondente tipo, che ha ottenuto più voti, e, a parità di voti quello più anziano di età.

15) Qualora non vi sia presentazione di liste l'assemblea non potrà deliberare.

16) Qualora via sia unanimità sulle persone da nominare da parte dei soci intestatari sia delle azioni "A" che delle azioni "B", la procedura delle liste potrà essere evitata.

Articolo 18 Assemblea straordinaria

Determinazione dei quorum

1) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favo-

revole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

2) Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione;

c) lo scioglimento anticipato;

d) la proroga della durata;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto

h) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;

i) l'emissione di azioni privilegiate;

j) l'eliminazione di uno o più casi di recesso;

k) la modifica dello statuto in merito alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

l) la modifica dello statuto in merito alle norme che prevedono le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione;

3) L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

4) La deliberazione per essere considerata valida ed efficace, in tutte le ipotesi sopra codificate, indipendentemente dalle percentuali previste è necessario che abbia l'approvazione e quindi il parere favorevole di tanti soci intestatari di azioni di tipo "B" che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

5) Non ottenendo il voto favorevole delle azioni di tipo "B", nella percentuale predetta minima del 25% (venticinque per cento) la delibera non sarà considerata valida.

Articolo 19 - Norme per il computo dei quorum

1) Nel computo del quorum costitutivo si considerano tutte le azioni.

2) Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

3) Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

4) Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

5) La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea.

6) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 20 - Legittimazione
a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Articolo 21 Rappresentanza del socio in assemblea.

Le deleghe

1) I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2) Se il socio ha conferito la delega a un Ente Giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'Ente Giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

3) La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.

4) Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di Controllo o Amministrativo delle società controllate.

Articolo 22
Presidente e Segretario dell'assemblea Verbalizzazione

1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4) Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritar-

do, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

6) Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, - anche in allegato - con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 - Procedimento assembleare svolgimento dei lavori

1) L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

2) Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

3) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 24 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 26 - Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

1) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2) Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle operazioni di cui all'articolo 13 numeri 1-2-3 del presente statuto.

Articolo 27 Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.

Articolo 28 - Composizione dell'Organo Amministrativo

- 1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.
- 2) I membri di nomina dei soci di categoria "A" non potranno comunque superare il numero di cinque.

Articolo 29 - Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti secondo le modalità di cui all'articolo 17 e ripartiti tra i soci intestatari delle azioni di tipo "A" e quelli intestatari delle azioni di tipo "B", in misura direttamente proporzionale al numero delle azioni possedute dalle due categorie di soci. Qualora la proporzione non consenta di determinare numeri interi si procederà ad arrotondare il numero ottenuto, tenendo conto dei centesimi, alla unità superiore se i centesimi siano superiori a 0,50 (zero virgola cinquanta), all'unità inferiore se i centesimi sono eguali o inferiori a 0,50 (zero virgola cinquanta). Se per effetto degli arrotondamenti ai soci intestatari di azioni del tipo "A" venissero attribuiti un numero di consiglieri che non costituisca la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi avranno comunque diritto ad un numero di consiglieri che costituisca la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione .
- 2) I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 3) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. I sostituti dovranno essere scelti attingendo alle liste a cui apparteneva il consigliere decaduto, tenendo conto della graduatoria compilata al momento della nomina del decaduto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo e/o ragione, la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, il consiglio dovrà intendersi interamente decaduto. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.
- 4) Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 30 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Vice Presidente.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di impedimento dal Vice Presidente, devono convocare, senza indugio il Consiglio quando ne facciano richiesta scritta anche un solo Consigliere, purché indichi nella richiesta gli argomenti di cui chiede la discussione.
- 3) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato al quale verranno attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria nonché quelli necessari per l'attuazione del piano di impresa.
- 4) L'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri delegati potrà rilasciare procure per singole operazioni od atti.
- 5) L'Amministratore Delegato dovrà essere scelto fra i Consiglieri nominati dagli azionisti intestatari di azioni di tipo "B"
- 6) L'Amministratore Delegato dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione, con le cadenze stabilite dall'art. 2381 C.C., sulle operazioni compiute nel semestre precedente.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe e rilasciare procure per il compimento di singole operazioni od atti.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri ed attribuendogli le relative deleghe.
- 9) Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 31 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, dal Collegio Sindacale ed anche quando richiesto da un solo Consigliere come previsto all'articolo precedente.
- 2) Le adunanze del Consiglio potranno comunque svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 3) La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata.
- 4) Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con

un preavviso di ventiquattro ore con una delle modalità indicate al paragrafo precedente.

5) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

6) Ai fini del quorum deliberativo i Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

7) Indipendentemente dal voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, è comunque indispensabile il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri eletto nelle liste presentate dai soci intestatari di azioni del tipo "B", per le seguenti delibere: a) revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato; b) assunzione di impegni finanziari e di spesa che superino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di cui all'articolo 6 del presente statuto relativi a partecipazione a gare per l'appalto di servizi per trasporto pubblico, con eccezione di quelle che saranno effettuate nella Regione Toscana; c) acquisizione di società e/o partecipazioni in società e/o consorzi; d) politiche degli investimenti.

8) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di questo, dall'Amministratore Delegato. In caso di impedimento dei predetti soggetti la riunione sarà presieduta dalla persona indicata dai componenti presenti.

Articolo 32 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Articolo 33 - Remunerazione degli amministratori

1) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina

2) La remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 34 - Collegio Sindacale

1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2) In assenza dell'obbligo della redazione del bilancio con-

solidato, il Collegio Sindacale può svolgere, se in tal senso si pronuncia l'Assemblea al momento della loro nomina, in alternativa al revisore legale o alla società di revisione, anche la funzione di revisione legale dei conti.

3) L'assemblea elegge, con le stesse modalità di lista previste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

4) Tutti i membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e comunque essere in possesso dei requisiti di legge.

5) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile.

6) La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7) I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

8) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

9) L'assemblea che procede alla nomina stabilisce anche i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 35 - Il Revisore Legale

1) Il revisore o la società incaricata del controllo legale dei conti svolge la sua attività, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

2) Verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

3) Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

4) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

5) L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

6) Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

7) I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggi-

bili.

Articolo 36 Bilancio e utili

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 37 Scioglimento e liquidazione

1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2) La società si scioglie anche nel caso in cui le azioni di tipo "A" non rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, a meno che, entro sessanta giorni, dal verificarsi di tale condizione, tale percentuale non venga ricostituita.

3) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

4) L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Articolo 38 - Clausola compromissoria

1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo, a seguito di richiesta fatta dalla parte più diligente.

2) L'Arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

3) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

4) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

F.to: Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)

LFI spa atto d'indirizzo assembleare

La prospettiva della modifica statutaria di LFI spa è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo di portare la nostra azienda Aretina/Senese a divenire un player del trasporto ferroviario nell'Italia centrale cercando di implementare le attività industriali del Gruppo con particolare attenzione alla dimensione geografica nella quale già oggi sta operando, anche a fronte del possibile atto di affidamento diretto o mediante gara ad evidenza pubblica che nei prossimi anni interesserà il servizio di Trasporto Ferroviario in Toscana.

L' ampliamento del servizio e l'aumento del fatturato sono elementi imprescindibili per dare certezza di futuro alla società e garantire, anzi aumentare, il valore patrimoniale delle quote azionarie, i livelli occupazionali e le risposte in termini di servizio ai territori.

Tale prospettiva necessita di un ruolo sinergico tra tutti i soci in particolare tra gli attuali partner industriali in grado di apportare know how, risorse finanziarie e requisiti economici/patrimoniali di assoluto rilievo, peraltro i loro rispettivi gruppi societari di riferimento sono a totale controllo pubblico.

La realizzazione di questo progetto è perfettamente in linea con le previsioni evolutive degli scenari delle prossime gare pubbliche per l'affidamento dei servizi ferroviari in Toscana e costituisce non solo un'opportunità per procedere a valorizzazione di sinergie produttive e razionalizzazioni organizzative, fonti di intuibili economicità di gestione, ma anche una opzione obbligata per consentire agli attuali azionisti la conservazione nel tempo dei loro assets patrimoniali e gestionali.

Nel contesto prefigurato i partner industriali rivestirebbero, inevitabilmente, un ruolo di maggior peso all'interno del Gruppo che necessariamente dovrebbe essere riequilibrato con alcuni indirizzi macro per garantire la non marginalizzazione dei Soci Pubblici territoriali.


Gli indirizzi potrebbero essere i seguenti:

- 1) Nel caso in cui un azionista titolare di azioni B volesse rendersi acquirente di azioni di categoria "A", **lo stesso**, dovrà informare di tale suo intendimento, la Società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, l'azionista di categoria B dovrà allegare alla stessa informativa un Piano Industriale completo di relazione tecnico finanziaria nel quale dovranno trovare puntuale definizione le seguenti problematiche:
 - a- Definizione temporale e quantificazione degli investimenti necessari, con particolare riferimento al materiale rotabile ed analisi prospettica dei risultati di gestione;
 - b- Individuazione della percentuale di ricorso al debito e della eventuale percentuale di ricorso ad un successivo aumento di capitale per far fronte a futuri investimenti;
 - c- Evidenziazione dei riflessi sui livelli occupazionali e sull'eventuale incremento dei servizi che saranno erogati e la loro corrispondenza all' interesse pubblico;
 - d- Illustrazione di una proposta di governance della società a seguito dei mutati assetti societari che tenga conto di un corretto equilibrio fra poteri gestionali e poteri di controllo e d'indirizzo con logiche di maggioranze qualificate e/o golden share su alcuni aspetti fondamentali (eventuali ricapitalizzazioni, partecipazioni a gare, steep temporali di valutazione dei risultati di Piano raggiunti ecc.);
- 2) La vendita di azioni proprie ad un azionista potrà essere effettuata solo se si dichiarino favorevoli tanti azionisti, proprietari di azioni di categoria A e B, che rappresentino almeno



il 51% del capitale sociale ed una percentuale di partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale stesso sia per i Soci di Cat. A, sia per i Soci di Cat. B. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà a fornire specifica informazione dell'operazione, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, a tutti gli azionisti i quali si dovranno esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se nella decorrenza del termine dei 60 giorni si verificasse la scadenza o lo scioglimento del Consiglio di uno o più degli Enti pubblici azionisti, il termine di 60 giorni, relativamente a tali Enti, decorrerà ex novo dalla data di ricostituzione del Consiglio degli stessi. La mancata o ritardata risposta entro i termini si intenderà come espressione favorevole alla vendita.

In definitiva la modifica statutaria ed ovviamente l'accettazione da parte dei soci pubblici di LFI del piano Industriale che diverrà il punto di riferimento della gestione societaria, sono gli elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Gruppo come sopra indicato.



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTARIO FU MICHELE NOTARINI CASTELLON FIORENTINO" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols.